Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2025/0235(COD)

12.6.2026

EMENDAMENTI
284 - 362

Progetto di parere
Niclas Herbst
(PE788.825v01-00)

Definizione delle condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0559 – 2025/0235(COD))

Emendamento 284
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che ***non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e gli obiettivi*** della PCP ***di cui all'articolo 43,*** paragrafo 2***, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP***.	1. ***1. Non può essere concesso alcun sostegno che non soddisfi i criteri di cui all'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca, e*** non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che ***abbiano commesso infrazioni gravi delle norme*** della PCP ***nel periodo indicato al*** paragrafo 2 ***o che siano oggetto di una decisione amministrativa o giudiziaria. Tuttavia, al fine di promuovere il ricambio generazionale e contrastare l'invecchiamento del settore, può essere concesso un sostegno ai giovani pescatori di età inferiore a 40 anni per l'acquisto del loro primo peschereccio, a condizione che quest'ultimo sia classificato come peschereccio artigianale di lunghezza inferiore a 15 metri e che sia garantito l'equilibrio della flotta***.

Or. es

Emendamento 285
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del	1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del

regolamento relativo alla PCP.	regolamento relativo alla PCP. ***Gli Stati membri descrivono nei loro piani nazionali e regionali in che modo intendono garantire che:*** ***a) talune forme di pesca che contribuiscono alla sovracapacità e alla pesca eccessiva siano escluse dal sostegno; e*** ***b) non siano concesse sovvenzioni che possano contribuire alla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.***

Or. en

Motivazione

A norma dell'accordo OMC, "[n]essun membro accorda o mantiene sovvenzioni alla pesca o ad attività inerenti alla pesca riguardanti uno stock ittico sovrasfruttato" e "[n]essun membro accorda o mantiene sovvenzioni a navi o operatori impegnati in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o in attività inerenti alla pesca a sostegno della pesca INN".

Emendamento 286
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Non possono beneficiare del*** sostegno ***le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del*** regolamento ***relativo alla PCP.***	1. ***1. Il*** sostegno ***a norma del presente*** regolamento ***non è concesso:***

Or. en

Emendamento 287
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.	1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP. ***Il sostegno non è concesso se contribuisce alla sovracapacità o alla pesca eccessiva.***

Or. en

Emendamento 288
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE ***e all'articolo*** 2 del regolamento relativo alla PCP.	1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano ***l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14.6 delle Nazioni Unite,*** l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE***, il principio "non arrecare un danno significativo" e l'articolo*** 2 del regolamento relativo alla PCP.

Or. en

Emendamento 289
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non ***possono beneficiare del*** sostegno ***le*** flotte pescherecce o ***gli*** operatori che non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento ***relativo alla PCP***.	1. Non ***è fornito*** sostegno ***alle*** flotte pescherecce o ***agli*** operatori che non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca***, quale approvato con decisione (UE) 2023/1116 del Consiglio,*** e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento ***(UE) n. 1380/2013.***

Or. en

Emendamento 290
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano ***l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e*** gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.	1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

Or. fr

Emendamento 291
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano l'accordo	1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano l'accordo

dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.	dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca***, l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14.6*** e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

Or. en

Emendamento 292
Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano ***l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e*** gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.	1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

Or. en

Emendamento 293
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano ***l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e*** gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.	1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

Or. en

Emendamento 294
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Non possono beneficiare del*** sostegno ***le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio*** sulle sovvenzioni alla pesca ***e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP***.	1. ***Il*** sostegno ***dell'Unione è concesso solo a condizione che siano rispettati gli obiettivi della PCP e le disposizioni del presente regolamento relative al rispetto dell'accordo dell'OMC*** sulle sovvenzioni alla pesca[14 bis].

[14 bis] ***Protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio — Accordo sulle sovvenzioni alla pesca (GU L 148 dell'8.6.2023, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2023/1116/oj).***

Or. en

Emendamento 295
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) alle flotte o agli operatori che non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni alla pesca e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP;

Or. en

Emendamento 296
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) ai beneficiari che non rispettano la PCP e che hanno commesso una delle infrazioni e dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a c), nell'arco di cinque anni;

Or. en

Emendamento 297
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) in caso di trasferimento o cambio di bandiera di pescherecci verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di joint venture con partner di paesi terzi e il trasferimento della proprietà di un'impresa;

Or. en

Emendamento 298
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d) alle operazioni di estrazione mineraria in mare profondo.

Or. en

Emendamento 299
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Può essere concesso un sostegno pubblico per l'arresto definitivo delle attività di pesca, come il disarmo dei pescherecci di piccole dimensioni e per la pesca artigianale, a condizione che il disarmo sia giustificato dalla mancanza di redditività economica del peschereccio, dalla carenza di contingenti o da piani di gestione restrittivi, garantendo al contempo un'equa compensazione.

Or. es

Emendamento 300
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna delle infrazioni e nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a c), per cinque anni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 301
Michal Wiezik

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna delle infrazioni e nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a ***c)***, per cinque anni.	2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna delle infrazioni e nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a ***c bis)***, per cinque anni. ***Un'operazione che comporta l'arresto definitivo dell'attività di pesca restituisce il contributo del Fondo se, entro dieci anni dal pagamento finale, non sono state rispettate le norme di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/13, vale a dire il principio secondo cui la capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici non è stata sostituita.***

Or. en

Emendamento 302
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna delle*** infrazioni ***e nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a c), per cinque anni***.	2. ***L'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della politica comune della pesca. Pertanto, oltre a eventuali restrizioni o divieti di accesso ai finanziamenti pubblici imposti da decisioni amministrative o giudiziarie, gli Stati membri provvedono affinché la concessione del sostegno finanziario dell'Unione sia subordinata alla condizione che l'operatore non sia stato sanzionato per*** infrazioni ***gravi nell'anno precedente la data della presentazione della domanda di sostegno dell'Unione***.

Or. es

Emendamento 303
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna ***delle infrazioni e nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a c),*** per cinque anni.	2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP***, il diritto ambientale dell'Unione, il diritto in materia di benessere degli animali, il diritto in materia di protezione della natura e la legislazione a tutela delle specie vulnerabili e protette,*** e a non commettere nessuna ***infrazione e nessun reato*** per cinque anni.

Or. en

Emendamento 304
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna delle infrazioni e nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo ***4***, lettere da a) a c), per cinque anni.	2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna delle infrazioni e nessuno dei reati di cui all'articolo 3 ***quinquies***, paragrafo ***1***, lettere da a) a c), per cinque anni ***dal momento in cui è concesso il sostegno***.

Or. en

Emendamento 305
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna delle infrazioni e nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a c), per ***cinque anni***.	2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna delle infrazioni e nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a c), per ***sei mesi***.

Or. en

Emendamento 306
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna delle infrazioni e nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a c), per ***cinque*** anni.	2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna delle infrazioni e nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a c), per ***tre*** anni.

Or. da

Emendamento 307
Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Non sono ammissibili al sostegno il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi, e il trasferimento di proprietà di un'impresa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 308
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Non sono ammissibili al sostegno il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi, e il trasferimento di proprietà di un'impresa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 309
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Non sono ammissibili al sostegno il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi***, e il trasferimento di proprietà di un'impresa***.	3. Non sono ammissibili al sostegno il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 310
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Non sono ammissibili al sostegno il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, ***anche***	3. Non sono ammissibili al sostegno il trasferimento ***della proprietà di un'impresa*** o il cambio di bandiera di un

attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi***, e il trasferimento di proprietà di un'impresa***.	peschereccio verso paesi terzi, ***salvo nel caso della*** creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi.

Or. es

Emendamento 311
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3, l'acquisto di un peschereccio o l'acquisto della proprietà parziale di un peschereccio possono essere ammissibili se il sostegno è concesso a:
	a) una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, che abbia lavorato come pescatore per almeno cinque anni o che abbia acquisito una qualifica adeguata;oppure
	b) un soggetto giuridico interamente di proprietà di una o più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 312
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato per il primo acquisto congiunto di un peschereccio da

parte di più persone fisiche che soddisfano ciascuna le condizioni di cui al paragrafo 3 bis.

Or. en

Emendamento 313
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso anche per l'acquisto della proprietà parziale di un peschereccio da parte di una persona fisica che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 bis e che si ritiene detenga diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio, o da parte di un soggetto giuridico che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3 bis e che sia considerato titolare di diritti di controllo su tale peschereccio in quanto possiede almeno il 33 % del peschereccio o delle quote del peschereccio.

Or. en

Emendamento 314
France Jamet, António Tânger Corrêa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Non può beneficiare del sostegno l'attività mineraria in mare profondo.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 315
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Non può beneficiare del sostegno l'attività mineraria in mare profondo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 316
Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Non può beneficiare del sostegno l'attività mineraria in mare profondo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 317
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Non può beneficiare del sostegno l'attività mineraria in mare profondo.	4. Non può beneficiare del sostegno l'attività mineraria in mare profondo. ***Le attività connesse al monitoraggio e alla ricerca delle risorse biologiche marine di zone non soggette a giurisdizione nazionale possono essere sostenute qualora contribuiscano all'attuazione dell'accordo BBNJ.***

Or. en

Emendamento 318
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Non può beneficiare del sostegno l'attività mineraria in mare profondo.	4. Non può beneficiare del sostegno l'attività mineraria in mare profondo. ***Essa non procede inoltre alla fase di esplorazione per tutto il periodo in cui è in vigore la moratoria e fino a quando gli impatti ambientali, sociali ed economici non siano pienamente valutati sulla base di conoscenze scientifiche solide e indipendenti.***

Or. pt

Emendamento 319
Anna Maria Cisint

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Non può beneficiare del sostegno l'attività mineraria in mare profondo.	4. Non può beneficiare del sostegno l'attività mineraria in mare profondo***, al fine di non aumentare ulteriormente la pressione sugli stock ittici***.

Or. it

Emendamento 320
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Sono ammissibili al sostegno gli impegni volontari assunti dai pescatori,

tra cui la transizione verso un segmento di flotta con un minore impatto ambientale e pratiche di pesca più selettive, che possono ridurre la rimozione sistematica dei pesci di taglia più grande e di età più avanzata e proteggere meglio il potenziale di reclutamento dello stock.

Il sostegno all'azione di transizione è concesso sulla base di un piano d'azione di transizione elaborato da un pescatore e approvato e valutato ai fini della conformità a un piano d'azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale, presentato da uno Stato membro alla Commissione a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Se un'azione di transizione prevede l'arresto temporaneo dell'attività di pesca, il piano d'azione di transizione include le informazioni in merito alla durata dell'arresto e agli stock che ne beneficiano.

L'arresto temporaneo riguarda solo il periodo della campagna di pesca per il rispettivo stock e copre integralmente tale periodo. L'arresto temporaneo dell'attività di pesca è ammissibile solo per i pescherecci di lunghezza non superiore a 33 metri.

Or. en

Emendamento 321
Siegbert Frank Droese, Volker Schnurrbusch

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Competenze di esecuzione e status degli orientamenti della Commissione
	1.Il presente regolamento non conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

2.Qualora siano necessarie norme per l'attuazione uniforme del presente regolamento, esse sono adottate mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, garantendo in tal modo il controllo da parte degli Stati membri.

3. Gli orientamenti, le linee guida o altri strumenti non vincolanti emanati dalla Commissione in relazione al presente regolamento o al Fondo di partenariato nazionale e regionale hanno esclusivamente finalità informative. Essi non creano obblighi per gli Stati membri, le autorità regionali o locali o i beneficiari, non sono utilizzati come condizione per l'accesso ai finanziamenti e non sono invocati come base per un'interpretazione giuridica in alcun procedimento amministrativo o giudiziario.

Or. en

Emendamento 322
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri danno priorità agli operatori che contribuiscono alla protezione e al ripristino della biodiversità marina, alla riduzione delle catture accessorie e dei rigetti in mare, alla tutela delle specie vulnerabili e protette, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento, alla transizione verso metodi di pesca selettivi e a basso impatto e al miglioramento del benessere degli animali nell'acquacoltura e nella pesca. Gli operatori che utilizzano reti a strascico e altre attività dannose per i fondali marini non ricevono alcun

sostegno.

Or. en

Emendamento 323
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Non è concesso alcun sostegno ai pescherecci che utilizzano attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, a meno che non si tratti di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 33 metri, nel caso specifico di abbandono graduale degli attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio o nel caso di regimi obbligatori di arresto definitivo.

Or. en

Emendamento 324
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Non è concesso alcun sostegno ai proprietari o agli operatori di pescherecci dell'Unione che utilizzano attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, salvo nel caso specifico di abbandono graduale degli attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio o di regimi obbligatori di

arresto definitivo.

Or. en

Emendamento 325
Nora Junco García

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente regolamento, tutti gli aiuti che non siano espressamente vietati sono considerati ammessi, a garanzia della certezza del diritto sia per gli Stati membri che per i beneficiari.

Or. es

Emendamento 326
Bert-Jan Ruissen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I finanziamenti e le attività legati alla pesca e all'acquacoltura sono esentati dall'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo".

Or. en

Emendamento 327
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Possono essere sostenute le attività svolte nel contesto dell'attuazione degli obiettivi relativi agli oceani di un piano attuato conformemente agli acquis ambientali applicabili, come il regolamento (UE) 2024/1991, anche in relazione al monitoraggio e alla ricerca.

Or. en

Emendamento 328
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Il sostegno finanziario concesso ai proprietari o agli operatori di pescherecci dell'Unione è subordinato al pieno rispetto, da parte dei rispettivi pescherecci, almeno dei requisiti obbligatori per i sistemi di controllo elettronico a distanza.

Or. en

Emendamento 329
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Non è concesso alcun sostegno per l'acquacoltura carnivora, l'allevamento di polpi e l'acquacoltura che provoca o aumenta la sofferenza degli animali, l'inquinamento, il rischio di malattie, la dipendenza dagli antimicrobici o la pressione sugli stock ittici selvatici.

Or. en

Emendamento 330
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Non è concesso alcun sostegno per metodi o tecniche suscettibili di aumentare la capacità di pesca di un peschereccio.

Or. en

Emendamento 331
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. L'arresto definitivo delle attività di pesca è sostenuto a condizione che sia preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca, e che sia conforme a quanto segue:
	a) il sostegno riguarda le navi di lunghezza superiore a 33 metri per le quali è stata rilevata una sovraccapacità strutturale, come indicato nel piano d'azione presentato alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
	b) il sostegno contribuisce al ripristino di importanti zone di riproduzione e crescita del novellame o comporta un'eliminazione delle pressioni che consente la stabilizzazione del fondo marino, con un collegamento diretto alle misure del piano nazionale di ripristino come debitamente valutato e confermato

dall'autorità dello Stato membro;

c) nel caso in cui il sostegno all'arresto dell'attività di pesca assuma la forma di un regime di demolizione, la domanda comprende un piano specifico di riciclaggio delle navi in conformità del regolamento (UE) n. 1257/2013; e

d) la dichiarazione sull'onore dell'operatore che accompagna la domanda di sostegno conferma che l'aiuto è conforme alle norme di cui all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1380/2013 e che l'aiuto non è e non sarà reinvestito nel settore.

Or. en

Emendamento 332
Sebastian Everding, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Il sostegno non è concesso per operazioni che contribuiscono alla pesca eccessiva, alla sovraccapacità, a pratiche di pesca distruttive, a una perturbazione significativa dei fondali marini, al degrado degli habitat marini, all'aumento delle catture accessorie di specie non bersaglio o alle sofferenze degli animali acquatici.

Or. en

Emendamento 333
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

4 quater. Non è concesso alcun sostegno per metodi o tecniche suscettibili di aumentare la capacità di un peschereccio di individuare o catturare il pesce.

Or. en

Emendamento 334
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Non è concesso alcun sostegno per metodi o tecniche suscettibili di aumentare la capacità di pesca di un peschereccio.

Or. en

Emendamento 335
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quinquies. Non è concesso alcun sostegno per metodi o tecniche suscettibili di aumentare la capacità di un peschereccio di individuare o catturare il pesce.

Or. en

Emendamento 336
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quinquies. Non è concesso alcun sostegno per i combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 337
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 sexies. Non è concesso alcun sostegno per l'acquisto, la sostituzione, la costruzione o l'importazione di pescherecci, a meno che non abbiano una lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 33 metri, solo nei seguenti casi specifici:
	- l'abbandono graduale degli attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, o;
	- la decarbonizzazione dei pescherecci che non utilizzano attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, a condizione che sia dimostrato che le misure migliorano le prestazioni ambientali delle operazioni di pesca e non perpetuano né comportano nuovi danni agli ecosistemi marini, in particolare in caso di sostituzione degli attrezzi.

Or. en

Emendamento 338
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 sexies. Non è concesso alcun sostegno ai costi operativi, comprese le sovvenzioni ai combustibili fossili.

Or. en

Motivazione

L'erogazione di sovvenzioni dell'UE per sostenere i costi dei combustibili fossili comprometterebbe gli sforzi necessari in linea con l'accordo di Parigi.

Emendamento 339
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 septies. Il sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca è concesso unicamente a condizione che detto sostegno comporti una riduzione netta dello sforzo di pesca complessivo non compensata da un aumento dello sforzo altrove e sia accompagnato da misure di gestione adeguate che garantiscano la sostenibilità a lungo termine delle popolazioni ittiche interessate e degli ecosistemi ad esse associati, compresa la non riapertura dell'attività di pesca qualora i pareri scientifici e considerazioni ecosistemiche più ampie indichino che ciò comprometterebbe gli obiettivi della direttiva 2008/56/CE.

Or. en

Emendamento 340

Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 septies. Non è concesso alcun sostegno per la sostituzione dei motori a combustibili fossili, fatta eccezione per la transizione all'elettrificazione e alla propulsione eolica per le navi di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 33 metri che non utilizzano attrezzi trainati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

Or. en

Emendamento 341
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 octies. Non è concesso alcun sostegno per l'acquisto, la sostituzione, la costruzione o l'importazione di pescherecci.

Or. en

Emendamento 342
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 octies. Non può beneficiare del sostegno la pesca con impiego di impulso

elettrico.

Or. en

Emendamento 343
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 nonies. Il sostegno alle operazioni o alle spese per la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio è ammissibile solo alle seguenti condizioni:
	i) il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto di almeno 24 metri;
	ii) il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione almeno per i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
	iii) il peschereccio appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
	iv) l'eventuale riduzione di capacità di pesca in kW conseguente alla sostituzione o all'ammodernamento di un motore principale o ausiliario comporta la radiazione definitiva di una capacità corrispondente dal registro della flotta dell'Unione;
	v) lo Stato membro ha provveduto a effettuare un'ispezione fisica volta ad accertare che la potenza del motore del peschereccio non superi la potenza

dichiarata nella licenza di pesca;

vi) la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale;e

vii) il motore nuovo o ammodernato si basa su tecnologie a zero emissioni in linea con l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1805.

Or. en

Emendamento 344
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 nonies. Non può beneficiare del sostegno la pesca oceanica.

Or. en

Emendamento 345
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 decies. Non è concesso alcun sostegno per la costruzione, l'acquisizione o l'utilizzo di qualsiasi tipo di dispositivo di concentrazione del pesce.

Or. en

Emendamento 346
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 decies. Non è concesso alcun sostegno per l'espansione dell'acquacoltura carnivora, in termini sia di volume che di specie più recenti.

Or. en

Emendamento 347
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 undecies. Non è concesso alcun sostegno per la costruzione di allevamenti di salmoni che utilizzino sistemi di acquacoltura a ricircolo per la fase di ingrasso.

Or. en

Emendamento 348
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 undecies. Non è concesso alcun sostegno alla pesca con impiego di impulso elettrico.

Or. en

Emendamento 349

Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 duodecies. Non è concesso alcun sostegno alla pesca oceanica.

Or. en

Emendamento 350
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 terdecies. Non è concesso alcun sostegno alla pesca sperimentale.

Or. en

Emendamento 351
Isabella Lövin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quaterdecies. Non è concesso alcun sostegno per il ripopolamento diretto, se non esplicitamente come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione.

Or. en

Emendamento 352
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Sistema di controllo per la politica comune della pesca
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 [regolamento sui piani NRP], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari.
	2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale, delle norme del lavoro applicabili, della pesca e dell'acquacoltura per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al primo paragrafo.
	3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inosservanza in questione.
	4. In caso di inadempienza al presente regolamento, il sostegno versato al beneficiario è recuperato e una domanda di sostegno presentata dal beneficiario è inammissibile per un determinato periodo di tempo stabilito a norma del paragrafo 8 del presente articolo se è stato accertato, mediante decisione definitiva dell'autorità competente interessata, che il beneficiario ha commesso una frode.

5. Qualora uno dei casi elencati all'articolo XX del presente regolamento si verifichi tra il periodo di applicazione e i cinque anni successivi al pagamento finale, il sostegno versato al beneficiario è recuperato. Il recupero è proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni o dei reati gravi da parte del beneficiario interessato e all'entità del sostegno all'attività economica di tale beneficiario.

6. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli Stati membri e l'efficacia, la proporzionalità e l'effetto dissuasivo delle sanzioni di cui al paragrafo 5 e dei recuperi e dell'inammissibilità di cui all'articolo XX del presente regolamento, e ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 ter che integrano il presente regolamento con:

a) norme dettagliate sull'applicazione e sul calcolo delle sanzioni;

b) l'individuazione della soglia che fa scattare l'inammissibilità, e del relativo periodo di tempo, nonché le modalità di recupero del sostegno concesso, comprese le soglie che lo attivano.

Or. en

Emendamento 353
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Pagamenti ai pescatori in caso di crisi a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

1. Gli Stati membri possono erogare, in caso di crisi, pagamenti ai pescatori, ai produttori del settore dell'acquacoltura e ad altri operatori della catena del valore della pesca e dell'acquacoltura che siano stati colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti sono destinati a garantire la continuità dell'attività e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.

2. Il sostegno a norma del presente articolo, compreso il sostegno per l'indennizzo per l'arresto temporaneo delle attività di pesca e di acquacoltura, può essere concesso in caso di:

a) misure di conservazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o, se applicabili all'Unione, misure di conservazione equivalenti adottate dalle ORGP;

b) misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c) misure di emergenza adottate da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d) interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; oppure

e) catastrofi naturali, incidenti ambientali, crisi sanitarie o eventi catastrofici, quali ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri stabiliscono i tassi di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione, il mancato guadagno o i costi aggiuntivi sostenuti.

4. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la

sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

Or. en

Emendamento 354
Francisco José Millán Mon

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	"Non arrecare un danno significativo"
	1. Il sostegno concesso per conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo", a condizione che sia coerente con gli obiettivi della PCP.

Or. en

Emendamento 355
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter
	Sistema di controllo per la politica comune della pesca
	1. Conformemente all'articolo 58 del regolamento (UE) .../... [regolamento NRP], gli Stati membri verificano il rispetto, da parte dei beneficiari, dei requisiti di cui all'articolo 3 quinquies.
	2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro

sistemi di controllo e di esecuzione nei settori della pesca e dell'acquacoltura per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al primo paragrafo.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) .../... [regolamento NRP] riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inosservanza in questione.

4. In caso di inadempienza all'articolo 3 quinquies, il sostegno versato al beneficiario è recuperato e una domanda di sostegno presentata dal beneficiario è inammissibile per un determinato periodo di tempo stabilito a norma del paragrafo 6 del presente articolo se è stato accertato, mediante decisione definitiva dell'autorità competente interessata, che il beneficiario ha commesso una frode.

5. Qualora uno dei casi elencati all'articolo 3 quinquies si verifichi tra il periodo di applicazione e i cinque anni successivi al momento in cui il sostegno è concesso, il sostegno versato al beneficiario è recuperato. Il recupero è proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni o dei reati gravi da parte del beneficiario interessato e all'entità del sostegno all'attività economica di tale beneficiario.

6. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli Stati membri e l'efficacia, la proporzionalità e l'effetto dissuasivo dei recuperi e dell'inammissibilità di cui all'articolo 3 quinquies e ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti

delegati conformemente all'articolo 4 octies che integrano il presente regolamento con:

a) norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo dei recuperi;

b) l'individuazione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e del relativo periodo di tempo, nonché le modalità di recupero del sostegno concesso, comprese le soglie che lo attivano.

Or. en

Emendamento 356
Asger Christensen, Emma Wiesner, Oihane Agirregoitia Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
	3. La delega di potere di cui all'articolo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Il potere di adottare un atto delegato per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato, conferito alla Commissione dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013[1 bis] resta in vigore per il periodo di programmazione 2028-202X. La delega di potere è esercitata conformemente all'articolo 4 ter del presente regolamento.

[1 bis] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj

).

Or. en

Emendamento 357
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 quater
	Sviluppo locale di tipo partecipativo
	1. Il sostegno di cui al presente articolo riguarda gli interventi che contribuiscono a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne, e a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, il sostegno è attuato attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo, di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) .../... [regolamento PNR].
	2. Ai fini del presente articolo, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) .../... [regolamento PNR] sono elaborate riservando una particolare attenzione alle zone costiere, insulari e dell'entroterra, e sono sviluppate in modo autonomo. Tali strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo garantiscono che le comunità nelle zone di pesca o acquacoltura sfruttino più efficacemente le opportunità offerte dall'economia blu sostenibile e traggano vantaggio da esse, mettendo a frutto e valorizzando le risorse ambientali, culturali, sociali e umane. Tali strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo vanno da quelle incentrate sulla pesca o l'acquacoltura a strategie più vaste volte alla diversificazione delle comunità locali.
	3. Almeno il 12 % del sostegno finanziario

dell'Unione assegnato per Stato membro a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) .../... [regolamento NRP] è assegnato nel piano NRP all'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri che non hanno accesso alle acque dell'Unione possono applicare una percentuale inferiore per quanto attiene alla portata dei loro compiti di controllo e raccolta dei dati.

Or. en

Emendamento 358
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 quinquies
	Aiuti di Stato
	1. Salvo disposizione contraria del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
	2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma e nel rispetto del presente regolamento e del regolamento (UE) .../... [regolamento NRP] alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.
	3. Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I TFUE, cui si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108

TFUE, aiuti al funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, al fine di alleviare i vincoli specifici che gravano sulla produzione ittica e acquicola nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo a causa dell'isolamento, dell'insularità, delle dimensioni ridotte e dell'ultraperifericità. Gli Stati membri possono concedere finanziamenti aggiuntivi per l'attuazione di interventi nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo a norma del presente regolamento. In tal caso, gli Stati membri notificano i finanziamenti aggiuntivi alla Commissione e la Commissione può approvarli a norma del presente regolamento come parte dei piani. Gli aiuti notificati si considerano in tal modo notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

4. Il sostegno può coprire la successione dei pescherecci, compreso il trasferimento della proprietà di un peschereccio o di una sua quota di controllo, al fine di agevolare il ricambio generazionale e la continuità delle attività di pesca, come stabilito all'articolo 4 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 359
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 sexies
	Relazione annuale
	1. Il 31 luglio 2029, e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione, la performance

e i risultati del FEAMPA. In tale relazione la Commissione utilizza gli indicatori chiave di performance di cui nell'allegato I del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla performance].

2. In aggiunta alle disposizioni generali di cui al capo 3 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla performance], l'autorità di gestione fornisce alla Commissione i dati di attuazione pertinenti a livello di operazione, che comprendono le caratteristiche salienti del beneficiario (nome, tipo di beneficiario, dimensione dell'impresa, genere e recapiti) e dell'operazione oggetto del sostegno (obiettivo specifico, tipo di operazione, settore interessato, valori degli indicatori, stato di avanzamento dell'operazione, numero nel registro comune della flotta, dati finanziari e forma di sostegno). I dati sono forniti entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. La prima trasmissione di tali dati è prevista entro il 31 gennaio 2029.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme per l'ulteriore precisazione dei dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la loro presentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 octies.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 nonies per modificare l'allegato I del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla performance] aggiungendo gli indicatori chiave di performance al fine di adattarsi ai cambiamenti che si verificano durante il periodo di programmazione.

Or. en

Emendamento 360

Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 septies
	Procedura di comitato
	1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
	2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 361
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 4 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 octies
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 quinquies è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
	3. La delega di potere di cui all'articolo 3 quinquies può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone

fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 362
Nicolás González Casares, André Franqueira Rodrigues, Idoia Mendia, Sérgio Gonçalves, Thomas Bajada, Eric Sargiacomo, Giuseppe Lupo, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile ***negli*** Stati membri ***conformemente ai trattati***.	Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile ***in ciascuno degli*** Stati membri.

Or. en